



FBA

Fondo Banche Assicurazioni

Avviso 3/2017

Per le aziende bancarie ed assicurative di dimensioni minori

Piani aziendali, settoriali e territoriali

1. Attività finanziabili

- 1.1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per sostenere e finanziare azioni di formazione continua mediante Piani aziendali, settoriali e territoriali finalizzati all'aggiornamento, allo sviluppo e alla riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende bancarie ed assicurative di dimensioni minori.
- 1.2. L'Avviso rimarrà aperto fino al **28 febbraio 2018**, salvo eventuale proroga o chiusura anticipata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

2. Risorse finanziarie

- 2.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di **€ 6.700.000,00** (sei milioni e settecentomila).
- 2.2. In caso di esaurimento della somma disponibile di cui al punto 2.1 prima della scadenza finale dell'Avviso, sarà resa nota la data di chiusura anticipata del periodo di validità, con le stesse modalità di pubblicizzazione dell'Avviso (pubblicazione nel sito di FBA).

3. Parametri del finanziamento dei Piani aziendali, settoriali e territoriali

- 3.1. Il valore di un Piano potrà essere al massimo pari a **€ 300.000,00** (trecentomila).
- 3.2. In presenza di più imprese beneficiarie all'interno del medesimo Piano formativo, in fase di presentazione dovrà essere indicato l'importo del finanziamento FBA richiesto da ciascuna impresa ed il relativo contributo privato. In fase di rendicontazione non potrà essere riconosciuto alle singole imprese beneficiarie un finanziamento superiore a quello da ciascuna richiesto alla presentazione.
- 3.3. I parametri di finanziamento erogati dal Fondo per un'ora di formazione per lavoratore sono indicati nella tabella 1, riportata alla pagina seguente.

Tabella 1 - Parametri di finanziamento Piani aziendali, settoriali e territoriali

Parametri di finanziamento	
Formazione obbligatoria ¹	€ 7,50/h
Formazione aggiornamento, sviluppo e riqualificazione	€ 30,00/h
Lingua straniera - con certificazioni e attestazione di livello in entrata e in uscita con European Framework o TOEFL	€ 20,00/h
Informatica - con certificazione in uscita AICA	€ 25,00/h
Informatica - con attestazione di livello in entrata e in uscita	€ 20,00/h

- 3.4. È prevista la possibilità di organizzare aule di formazione composte da **piccoli gruppi** fino a 4 partecipanti², per un massimo di 10 edizioni per modulo. I parametri di finanziamento erogati dal Fondo, per un'ora di formazione per lavoratore, sono indicati nella tabella seguente:

Tabella 2 - Parametri di finanziamento per piccoli gruppi

Parametri di finanziamento per piccoli gruppi	
Formazione obbligatoria ¹	€ 15,00/h
Formazione aggiornamento, sviluppo e riqualificazione	€ 50,00/h
Lingua straniera - con certificazioni e attestazione di livello in entrata e in uscita con European Framework o TOEFL	€ 40,00/h
Informatica - con certificazione in uscita AICA	€ 45,00/h
Informatica - con attestazione di livello in entrata e in uscita	€ 40,00/h

- 3.5. Le attività formative svolte in training on the job, tramite project work o partecipazione a seminari e convegni verranno valorizzate con un parametro pari a € 10,00/h.
- 3.6. Le attività formative svolte in formazione a distanza (FAD)³ saranno valorizzate con un parametro pari a € 20,00/h (ad esclusione della formazione obbligatoria) e il sistema utilizzato dovrà prevedere la certificazione dell'apprendimento

¹ La formazione obbligatoria è finanziabile solo in caso di utilizzo del Regime d'aiuti «de minimis» (Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione).

² Quattro è il numero massimo delle persone presenti in aula.

³ Le aule virtuali e i webinar sincroni, con l'utilizzo di docenti e/o tutor, saranno finanziati come le aule standard.

- 3.7. La formazione obbligatoria è compresa nelle seguenti tematiche e sarà finanziata se esplicitamente prevista tra le Parti nell'Accordo sindacale e solamente in caso di utilizzo del Regime d'aiuti «de minimis» (Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione):
- Testo unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) e successive modifiche;
 - Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, relativamente ai soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento previsto al Capo II, articolo 4 del Regolamento IVASS (cfr. Allegato 1).
- 3.8. I corsi di formazione e aggiornamento previsti dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, non sono ritenuti di formazione obbligatoria qualora richiesti dai seguenti soggetti:
- le imprese di assicurazione e riassicurazione;
 - gli intermediari iscritti nelle sezioni A (Agenti), B (Broker) e D (Banche, SIM, Intermediari Finanziari, Poste Italiane) del RUI (*Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi*).
- 3.9. Il parametro di finanziamento per la formazione obbligatoria è indipendente dalla modalità didattica utilizzata, ad esclusione della formazione di cui al punto 3.4 per piccoli gruppi.
- 3.10. Un'impresa Beneficiaria può presentare e partecipare ad un solo Piano aziendale, settoriale o territoriale.

4. Inizio e termine delle attività formative

- 4.1. **Le imprese potranno iniziare le attività, sotto la propria responsabilità e senza alcun impegno per il Fondo, successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento.**
- 4.2. **Non sono ammesse attività pregresse rispetto alla data di presentazione della domanda di finanziamento.**
- 4.3. **Le attività formative dovranno terminare entro 12 mesi dalla presentazione della domanda, pena la revoca o la revisione del finanziamento.**

5. Destinatari delle attività formative

- 5.1. I destinatari delle attività formative previste nei Piani presentati sono i dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975 e successive modificazioni, ivi compresi gli assunti con legge 10 dicembre 2014, n. 183.

- 5.2. La formazione dei dipendenti assunti con contratto di apprendistato è finanziabile solo in caso di utilizzo del Regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli Aiuti «de minimis».

6. Soggetti Presentatori e Imprese Beneficiarie

- 6.1. I requisiti indispensabili per poter essere coinvolti in un Piano formativo del presente Avviso sono:
- a) adesione effettuata entro il **30 marzo 2017**⁴ (competenza febbraio 2017);
 - b) avere un numero di dipendenti iscritti al Fondo al 30 marzo 2017 (competenza febbraio 2017) non superiore a **500** unità, esclusi i dirigenti;
 - c) essere in regola, a decorrere dalla dichiarazione contributiva relativa a gennaio 2013, con l'inserimento nel sistema informatico CFI (Contribuzione Fondo Interprofessionale) dei dati relativi alle dichiarazioni mensili presentate all'INPS.
- 6.2. Le imprese che rientrano nel punto 6.1 lettera b) e che appartengono ad un Gruppo la cui Capofila abbia più di 500 dipendenti (esclusi i dirigenti) possono partecipare all'Avviso 3/17 se presentano esclusivamente per i propri dipendenti. In questo caso, non possono partecipare anche all'Avviso 1/17.
- 6.3. I Soggetti Presentatori e le Imprese Beneficiarie devono risultare aderenti a FBA per tutta la durata del Piano, fino alla sua liquidazione.
- 6.4. Possono presentare **Piani aziendali** i seguenti soggetti:
- a) singola impresa per i propri dipendenti;
 - b) impresa Capogruppo. In questo caso, oltre che per i propri dipendenti, può presentare anche per quelli delle imprese costituenti il Gruppo;
 - c) impresa facente parte di un Gruppo. In questo caso, può presentare per i propri dipendenti e/o per quelli delle imprese del Gruppo.
- 6.5. I Soggetti Presentatori elencati alle lettere b) e c) del punto 6.4 possono presentare anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione.
- 6.6. Possono presentare **Piani settoriali e territoriali** i seguenti soggetti:
- a) consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per i propri dipendenti e per quelli delle imprese consorziate, purché aderenti al Fondo;

⁴ Le imprese costituite dopo il 31/03/2017 a seguito di operazioni societarie dovranno dimostrare la *continuità d'adesione* al Fondo (Circolare INPS n. 54 del 08/04/2009).

b) ATI/ATS costituite tra imprese beneficiarie e non, purché aderenti al Fondo. La costituzione dell'ATI/ATS dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione del Piano.

6.7. I Soggetti Presentatori elencati al punto 6.6 possono presentare anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione.

6.8. Per essere ammesse al finanziamento, le imprese non iscritte negli Albi della Banca d'Italia, dell'IVASS e della CONSOB dovranno attestare la loro regolarità amministrativa presentando, in maniera completa e conforme, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

7. Gli Attuatori

7.1. Per lo svolgimento delle attività formative, le imprese beneficiarie del finanziamento possono avvalersi di strutture interne alle imprese o al Gruppo d'impres.

7.2. Possono inoltre avvalersi di strutture esterne (di seguito definite Attuatori), purché possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle Regioni italiane;

b) soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e successive revisioni, per attività di istruzione e formazione;

c) società di consulenza e formazione con almeno 5 anni di presenza sul mercato e con un valore economico della produzione di almeno 1 milione di euro nell'ultimo bilancio approvato;

d) società di consulenza e formazione con almeno 5 referenze di imprese del credito ed assicurative diverse da quelle coinvolte nel Piano;

e) Università pubbliche o private riconosciute dal *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*;

f) Soggetti Istituzionali.

7.3. Un Piano può prevedere più Attuatori.

7.4. Per le attività non formative, i Soggetti Presentatori possono avvalersi di società che non rientrano nei requisiti al punto 7.2.

8. Accordo sindacale

- 8.1. Per i **Piani aziendali**, l'Accordo sarà sottoscritto tra impresa e rappresentanze dei lavoratori presenti in azienda appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.
- 8.2. In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, l'Accordo dovrà essere sottoscritto tra l'impresa e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative a livello territoriale delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.
- 8.3. Per i **Piani settoriali e territoriali**, l'Accordo dovrà essere sottoscritto tra le imprese e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative a livello aziendale o territoriale competente delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.
- 8.4. Per i **Piani di Gruppo**, l'Accordo potrà essere sottoscritto anche tra l'impresa e le Delegazioni sindacali di Gruppo o i Coordinamenti sindacali di Gruppo, come previsto dall'Accordo del 15 marzo 2016 sottoscritto tra le Parti sociali (cfr. Allegato 2).
- 8.5. Qualsiasi tipologia di Accordo dovrà riportare il titolo del Piano e la denominazione del Soggetto Presentatore. Dovrà inoltre riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:
 - nominativo completo del firmatario;
 - struttura datoriale o sindacale di appartenenza;
 - incarico ricoperto.
- 8.6. L'Accordo sindacale deve essere sottoscritto dopo la pubblicazione del presente Avviso e prima dell'inizio delle attività per le quali è richiesto il finanziamento.

9. Aiuti di Stato

- 9.1. Le attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e devono quindi rispettare il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 relativo agli Aiuti destinati alla Formazione oppure il Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis».
- 9.2. Relativamente al Regolamento (UE) N. 651/2014, in merito alla definizione di azienda in crisi, le imprese creditizie saranno valutate secondo la normativa di settore vigente.

10. Modalità e termini per la presentazione

10.1. I Piani saranno presentati esclusivamente on-line accedendo alla sezione *Presenta un Piano* del sito www.fondofba.it, a partire dal **10 luglio 2017**.

11. Ammissibilità

11.1. Le attività di ammissibilità e valutazione saranno effettuate periodicamente.

11.2. Saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i Piani:

- a. pervenuti secondo la procedura informatica prevista;
- b. presentati da imprese rientranti al punto 6;
- c. relativi a imprese beneficiarie rientranti nei punti 6.1 e 6.2;
- d. accompagnati dalla documentazione richiesta al punto 6.8;
- e. accompagnati da un Accordo sindacale coerente con quanto indicato al punto 8;
- f. solo in caso di ripresentazione non formale del Piano, accompagnati da una lettera delle OO.SS. come indicato al punto 12.6.

11.3. La mancanza anche di un solo requisito tra quelli sopra elencati, costituisce motivo di esclusione del Piano.

11.4. Ai Soggetti Presentatori dei Piani valutati non ammissibili sarà comunicato il motivo di esclusione.

12. Valutazione

12.1. Ai Piani ritenuti ammissibili sarà assegnato un punteggio quantitativo ed un punteggio qualitativo, per un totale massimo di 1.000 punti, sulla base dei criteri e parametri esposti all'Allegato 3 (*Griglia di valutazione*) e all'Allegato 4 (*Parametri della valutazione quantitativa*).

12.2. Il punteggio per la variabile qualitativa *Finalità del Piano e connessione ad eventuali interventi di riconversione/nuove professionalità delle risorse umane* verrà assegnato solo se tali attività formative di riconversione o per *nuove professionalità* sono espressamente indicate all'interno dell'Accordo sindacale del Piano formativo.

12.3. La valutazione dei Piani sarà effettuata con periodicità mensile.

12.4. Il C.d.A. del Fondo approverà, con la stessa periodicità della valutazione (di cui al precedente punto 12.3) le graduatorie dei Piani con punteggio uguale o superiore a 650 punti. Ciascuna di

dette graduatorie avrà valore a sé stante, autonomo ed indipendente da graduatorie precedenti e/o successive. Il Fondo, al termine dell'iter di approvazione dei Piani formativi presentati, aggiornerà e comunicherà agli associati il valore economico residuale disponibile per finanziare i Piani successivi.

- 12.5. Non saranno ritenuti finanziabili i Piani ai quali sarà attribuito un punteggio inferiore a 650/1.000.
- 12.6. I Piani dichiarati non finanziati potranno essere ripresentati. In caso di ripresentazione, ove non si tratti di modifiche formali, dovranno essere accompagnati da una lettera delle OO.SS. firmatarie dell'Accordo sindacale.
- 12.7. In caso di ripresentazione di un Piano con modifiche formali, per la validità delle spese rendicontabili sarà presa in considerazione la data della prima presentazione⁵.

13. Procedure per l'attivazione del finanziamento

- 13.1. Il Fondo comunicherà l'esito delle attività di ammissibilità e valutazione al Soggetto Presentatore e fornirà, qualora il Piano sia finanziato, il testo della Convenzione che dovrà essere sottoscritto dal Rappresentante Legale del Soggetto Presentatore o da un suo delegato.
- 13.2. Il Soggetto Presentatore dovrà far pervenire la Convenzione sottoscritta, pena la revoca del finanziamento.

14. Ricorsi

- 14.1. In caso di non ammissibilità o di non finanziamento del Piano formativo, è ammesso il ricorso, da inviare entro il 10° giorno dalla pubblicazione della graduatoria, al Consiglio di Amministrazione di FBA. Il C.d.A. esaminerà tutti i ricorsi inoltrati e delibererà in merito, a suo insindacabile giudizio.

15. Obblighi per la gestione e rendicontazione dei Piani

- 15.1. Gli obblighi per la gestione dei Piani sono precisati nella Convenzione e nel *Regolamento per la presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani Formativi aziendali, settoriali e territoriali - Avvisi 2017*, che costituisce parte integrante del presente Avviso.

⁵ I 12 mesi previsti per l'attuazione del Piano formativo saranno calcolati dalla data della prima presentazione.

16. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

- 16.1. L'erogazione dei finanziamenti sarà successiva all'approvazione della rendicontazione.
- 16.2. Per il riconoscimento e l'erogazione del finanziamento, le imprese dovranno essere in regola, a decorrere dalla dichiarazione contributiva relativa alla competenza di gennaio 2013, con l'inserimento nel sistema informatico CFI (Contribuzione Fondo Interprofessionale) dei dati relativi alle dichiarazioni mensili presentate all'INPS.

17. Monitoraggio e controllo dei Piani

- 17.1. Il Soggetto Presentatore, in quanto titolare del finanziamento, è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio, per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari delle attività previste dai Piani formativi, nonché la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, secondo le indicazioni riportate nel *Regolamento* relativo al presente Avviso.

18. Informazioni

- 18.1. Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Valutazione all'indirizzo: **avviso317@fondofba.it**.

19. Disposizioni finali

- 19.1. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione dei Piani, saranno utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della relativa procedura di valutazione ed a scopi di statistica e di comunicazione, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

20. Altre informazioni

- 20.1. Il presente Avviso è disponibile on-line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondofba.it.
- 20.2. Ai sensi dell'art. 13 del Testo unico sulla Privacy, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.
- 20.3. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, FBA informa che:

- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi;
- le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:
 - raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a FBA dalle imprese;
 - gestione dei Piani formativi;
 - formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da FBA. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Referente delle attività formative comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
- i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili), al *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*;
- i dati relativi al finanziamento verranno pubblicati nel *Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)* istituito presso la *Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGLIAI)*.

20.4. Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta a: Fondo Banche Assicurazioni, Via Tomacelli, 132 - 00186 Roma, e-mail: **privacy@fondofba.it**.

Data di pubblicazione, 5 luglio 2017